*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* Anno 137° — Numero 58

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 9 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 marzo 1996, n. 110.

**Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n. 64, 10 maggio 1995, n. 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre 1995, n. 372, e 8 novembre 1995, n. 462.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CARANIELLO

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3654):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 9 gennaio 1996.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI VII, VIII e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1996.

Esaminato dalla V commissione il 6, 7 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2562):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 23 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 febbraio 1996.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1996.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 57, è ripubblicato il testo del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

96G0122

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1996, n. 111.

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

*a)* esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

*b)* immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

*c)* posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

*d)* nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato *A*, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

*3.* Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

*a)* informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

*b)* informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

*c)* informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

*d)* indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

*2.* I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

*3.* Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

*a)* esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

*b)* immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

*2.* Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

*3.* Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

*a)* all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

*b)* all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

*c)* all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

*4.* Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

*5.* Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali soggette a notifica)*. — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o

alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

*2.* Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

*3.* Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

*3.* Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni)*. — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

*2.* Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

*3.* I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

*4.* I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

*5.* Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto, che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato *A*, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1.* Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

*a)* stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

*b)* individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

*c)* individua, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

*d)* indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

*2.* Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

*a)* comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

*b)* predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

*c)* predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

*d)* informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

*e)* segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

*f)* comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

*3.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

*a)* del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

*b)* del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

*c)* del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

*d)* del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

*e)* del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*f)* del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

*g)* di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

*2.* I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

*3.* La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18.

*4.* Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

*5.* Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali)*. — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

*2.* Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

*a)* un esperto dell'ANPA;

*b)* un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

*c)* un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

*d)* un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

*e)* un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

*f)* un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, ai soli fini degli aspetti legati alla tossicità delle sostanze.

*3.* Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

*1-bis.* Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di

sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1*. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

*2*. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

*3*. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

*4*. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

*5*. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

*6*. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

*a)* alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

*b)* alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

*7*. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

*8*. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

*a)* al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

*b)* al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

*c)* al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

*9*. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti.».

Art. 14.

1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

Art. 15.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Aggiornamento normativa tecnica*). — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 16.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Ispezioni*). — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

*2.* Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

*3.* Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 17.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

*5-ter.* Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

*5-quater.* Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale o interregionale».

3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «da due a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quindici milioni».

4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza.

Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

Art. 18.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Aggiornamento del rapporto di sicurezza*). — *1*. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.

*2*. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 19.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica sarà definita con successivo provvedimento nell'ambito del riordino del Ministero dell'ambiente. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonché, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire 109.200.000, del capitolo 2997 per lire 153.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 21.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di

idonea programmazione, effettuata di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

Art. 22.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis* (*Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali*). — *1*. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

*2*. Il piano predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente, che lo approva, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

*3*. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

*a)* a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

*b)* alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

*c)* a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

*4*. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

*5*. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

*6*. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

*7.* In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

*a)* aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

*b)* area industriale e portuale di Genova;

*c)* area industriale e portuale di Ravenna;

*d)* aree industriali di Trecate e Novara;

*e)* aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;

*f)* area industriale della provincia di Savona;

*g)* aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

*h)* aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

*8.* La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

*9.* Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al medesimo comma 7.

*10.* Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.».

2. I piani di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 24.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Deroghe)*. — *1.* Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinate e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10.».

2. Sono differiti al 31 maggio 1996 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'articolo 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

Art. 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO A
*(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)*

## SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

### Sezione 1

<u>Ente compilatore</u> ...../........../........../....

(N. Progressivo)

---------------------------------------------------

(Comune-USL-ecc.)

---------------------------------------------------

(indirizzo)

---------------------------------------------------

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne .…./………./………./….

(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ______________________

(telefono)

______________________

(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Responsabile primo intervento

Ente/Ufficio ______________________

______________________

(telefono) (indirizzo)

______________________

(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

______________________

Ente/Ufficio ______________________

______________________

(telefono) (indirizzo)

______________________

(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________

**Sezione 3**

________________________________
(data)

..../........./........./.....
________________________________
(N. progressivo)

Stabilimento di ________________________________
(ragione sociale)

________________________________
(ubicazione)

________ ________________ ________
(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI ________ ________ ________

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI ________ ________ ________

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE ________ ________ ________

IMPIANTI CHIMICI ________ ________ ________

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE ________ ________ ________

| SOSTANZE PRESENTI | QUANTITA' TOTALI (t) |
| --- | --- |
| ________ | ________ |
| ________ | ________ |
| ________ | ________ |
| ________ | ________ |
| ________ | ________ |

Sezione 4

.../... .../'...../...
(N. Progressivo)

| Evento Iniziale | | Condizioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Incendio | si | localizzato | 0 | in fase liquida | 0 |
| | | | | in fase gas vapore ad alta velocità | 0 |
| | no | in aria | 0 | in fase gas vapore | 0 |
| Esplosione | si | confinata | | | 0 |
| | no | non confinata | | | 0 |
| | | transizione rapida di fase | | | 0 |
| Rilascio di sostanze pericolose: | | in fase liquida | 0 | in acqua | 0 |
| | | | | sul suclo | 0 |
| | si<br>no | in fase gas/vapore | 0 | ad alta o bassa velocità di rilascio | 0 |

Sezione 5

Tipo di rischio

..../.... ..../ ..../....
(N.Progressivo)

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

sezione 6

../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

(es. sirene, altoparlanti; campane, ecc.)

Comportamento da seguire

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l' abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell' ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

96G0123

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1996, n. 112.

**Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in ordine alle procedure attinenti alla definitiva collocazione delle partecipazioni ex EAGAT ed alla conseguente soppressione del comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici e locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, direttamente ovvero tramite società partecipate. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0124

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1996, n. 113.

**Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della sanità, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;

2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;

3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;

*b)* residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;

*c)* residui pericolosi: i residui che:

1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili «tossici e nocivi» ai sensi del numero 1);

3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e/o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;

*d)* raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;

*e)* trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

*f)* stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;

*g)* trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;

*h)* riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

*i)* materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

*l)* luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.

Art. 3.

*Esclusioni*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

*a)* alle attività finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo è prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;

*b)* alle attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

*c)* ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;

*d)* ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

*e)* alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

*f)* ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;

*g)* ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al

decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.

Art. 4.

*Raccolta e trasporto interni*

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'articolo 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.

2. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attività.

3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:

*a)* nome ed indirizzo del produttore o detentore;

*b)* origine, composizione e quantità del residuo;

*c)* destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

*d)* data e percorso del trasporto;

*e)* nome ed indirizzo del destinatario.

4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

*a)* delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

*b)* dei residui inerti purché privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

*c)* delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

*d)* degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonché all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.

Art. 5.

*Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione*

1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e

dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo vietare la prosecuzione dell'attività ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).

2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attività.

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.

5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

*a)* siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi dei residui nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;

*b)* siano definite in relazione ai tipi di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

*a)* siano definite le norme generali che fissano i tipi di residui;

*b)* sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;

*c)* siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;

*d)* siano definite, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

Art. 6.

*Misure di sicurezza e procedure amministrative*

1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attività ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

Art. 7.

*Movimenti transfrontalieri*

1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.

3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

*Autorizzazioni*

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Restano altresì sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

Art. 9.

*Registri di carico e scarico*

1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare

con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

*a)* la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

*b)* la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

*c)* la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

*d)* la frequenza della raccolta;

*e)* il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

*f)* le date di carico e scarico;

*g)* il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

*a)* registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

*b)* registri IVA di acquisto e vendita;

*c)* scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

*d)* altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

Art. 10.

*Obbligo di informazione*

1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonché copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

*Controlli*

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

*Sanzioni e causa di non punibilità*

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo della ammenda è aumentato a lire trenta milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3

e 4, ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.

6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 14.

*Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi*

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

*a)* lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

*b)* i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

*c)* il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

*d)* i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

*e)* deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

*f)* lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La comunicazione di cui alla lettera *e)* del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera *f)* del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di

smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 15.

*Semplificazioni delle attività di smaltimento*

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

2. Il decreto di cui al comma 1' è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma.

6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

7. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una stima dei quantitativi di rifiuti affluenti alle discariche, che possano essere utilizzabili dal sistema produttivo, promuove accordi di programma con i soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono, nei successivi centottanta giorni, i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.

Art. 16.

*Modifiche di disposizioni autorizzative*

1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed è deliberata dalla sezione regionale dell'Albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'Albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate le modalità e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi.

2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'Albo e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.

5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

8. I diritti di cui agli articoli 4, 5 e 15 sono versati secondo le modalità stabilite per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'Albo.

10. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'Albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.

### Art. 17.

*Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.»;

*b)* al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.»;

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.»;

*d)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.».

2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

### Art. 18.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

2. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorità competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.

### Art. 19.

*Conservazione di somme nel bilancio dello Stato*

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.

3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» sono inserite le seguenti: «e consorzi tra i comuni».

8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno».

Art. 20.

*Disposizioni finali e finanziarie*

1. È differito al 31 maggio 1996 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1029 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995.

4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)

ELENCO DEI RIFIUTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 1, *a)*,
DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA AI RIFIUTI

(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)

*Nota introduttiva*

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « rifiuti » nel modo seguente: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

   Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti (¹).

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (²).

(¹) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.
(²) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

| | |
|---|---|
| 01 00 00 | Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava |
| 02 00 00 | Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura |
| 03 00 00 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili |
| 04 00 00 | Rifiuti della produzione conciaria e tessile |
| 05 00 00 | Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
| 06 00 00 | Rifiuti da processi chimici inorganici |
| 07 00 00 | Rifiuti da processi chimici organici |
| 08 00 00 | Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa |
| 09 00 00 | Rifiuti dell'industria fotografica |
| 10 00 00 | Rifiuti inorganici provenienti da processi termici |
| 11 00 00 | Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa |
| 12 00 00 | Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica |
| 13 00 00 | Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) |
| 14 00 00 | Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) |
| 15 00 00 | Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) |
| 16 00 00 | Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo |
| 17 00 00 | Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) |
| 18 00 00 | Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) |
| 19 00 00 | Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua |
| 20 00 00 | Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 01 00 00 | RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA |
| 01 01 00 | rifiuti di estrazione di minerali |
| 01 01 01 | rifiuti di estrazione di minerali metalliferi |
| 01 01 02 | rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi |
| 01 02 00 | rifiuti derivanti dal trattamento di minerali |
| 01 02 01 | rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi |
| 01 02 02 | rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi |
| 01 03 00 | rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
| 01 03 01 | colle |
| 01 03 02 | polveri e rifiuti polverosi |
| 01 03 03 | fanghi rossi dalla produzione di allumina |
| 01 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 01 04 00 | rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
| 01 04 01 | ghiaia e rocce triturate di scarto |
| 01 04 02 | sabbia e argilla di scarto |
| 01 04 03 | polveri e rifiuti polverosi |
| 01 04 04 | rifiuti della produzione di potassa e salgemma |
| 01 04 05 | rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali |
| 01 04 06 | rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra |
| 01 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 01 05 00 | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione |
| 01 05 01 | fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio |
| 01 05 02 | fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite |
| 01 05 03 | fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri |
| 01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
| 01 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 00 00 | RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA |
| 02 01 00 | rifiuti delle produzioni primarie |
| 02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02 01 02 | scarti animali |
| 02 01 03 | scarti vegetali |
| 02 01 04 | rifiuti di plastica (esclusi imballaggi) |
| 02 01 05 | rifiuti agrochimici |
| 02 01 06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
| 02 01 07 | rifiuti derivanti dalla silvicoltura |
| 02 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 02 00 | rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
| 02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02 02 02 | scarti animali |
| 02 02 03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 02 04 | fanghi dal trattamento sul posto di effluenti |
| 02 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 03 00 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco |
| 02 03 01 | fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |

02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI

03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 02 segatura
03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01 corteccia
03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 05 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06 fibra e fanghi di carta
03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

| | |
|---|---|
| 04 00 00 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE |
| 04 01 00 | rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle |
| 04 01 01 | carniccio e frammenti di calce |
| 04 01 02 | rifiuti di calcinazione |
| 04 01 03 | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida |
| 04 01 04 | liquido di concia contenente cromo |
| 04 01 05 | liquido di concia non contenente cromo |
| 04 01 06 | fanghi contenenti cromo |
| 04 01 07 | fanghi non contenenti cromo |
| 04 01 08 | cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo |
| 04 01 09 | cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 04 02 00 | rifiuti dell'industria tessile |
| 04 02 01 | rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale |
| 04 02 02 | rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale |
| 04 02 03 | rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificali o sintetiche |
| 04 02 04 | rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura |
| 04 02 05 | rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale |
| 04 02 06 | rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale |
| 04 02 07 | rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche |
| 04 02 08 | rifiuti da fibre tessili lavorate miste |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera) |
| 04 02 11 | rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 02 12 | rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 02 13 | tinture e pigmenti |
| 04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 00 00 | RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
| 05 01 00 | residui oleosi e rifiuti solidi |
| 05 01 01 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 05 01 02 | fanghi da processi di dissalazione |
| 05 01 03 | morchie e fondi di serbatoi |
| 05 01 04 | fanghi acidi da processi di alchilazione |
| 05 01 05 | perdite di olio |
| 05 01 06 | fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione |
| 05 01 07 | catrami acidi |
| 05 01 08 | altri catrami |
| 05 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 02 00 | residui non oleosi e rifiuti solidi |
| 05 02 01 | fanghi di trattamento acque alimentazione caldaie |
| 05 02 02 | rifiuti da torri di raffreddamento |
| 05 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 03 00 | catalizzatori esauriti |
| 05 03 01 | catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi |
| 05 03 02 | altri catalizzatori esauriti |
| 05 04 00 | filtri di argilla esauriti |
| 05 04 01 | filtri di argilla esauriti |
| 05 05 00 | rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio |
| 05 05 01 | rifiuti contenenti zolfo |
| 05 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 06 00 | rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone |
| 05 06 01 | catrami acidi |
| 05 06 02 | asfalto |

| | |
|---|---|
| 05 06 03 | altri catrami |
| 05 06 04 | rifiuti da torri di raffreddamento |
| 05 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| **05 07 00** | **rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale** |
| 05 07 01 | fanghi contenenti mercurio |
| 05 07 02 | rifiuti contenenti zolfo |
| 05 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| **05 08 00** | **rifiuti dalla rigenerazione dell'olio** |
| 05 08 01 | filtri di argilla esauriti |
| 05 08 02 | catrami acidi |
| 05 08 03 | altri catrami |
| 05 08 04 | rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio |
| 05 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| **06 00 00** | **RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI** |
| | |
| **06 01 00** | **soluzioni acide di scarto** |
| 06 01 01 | acido solforoso e solforico |
| 06 01 02 | acido cloridrico |
| 06 01 03 | acido fluoridrico |
| 06 01 04 | acido fosforoso e fosforico |
| 06 01 05 | acido nitroso e nitrico |
| 06 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| **06 02 00** | **soluzioni alcaline** |
| 06 02 01 | idrossido di calcio |
| 06 02 02 | soda (idrossido di sodio) |
| 06 02 03 | ammoniaca |
| 06 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| **06 03 00** | **sali e loro soluzioni** |
| 06 03 01 | carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03) |
| 06 03 02 | soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri |
| 06 03 03 | sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri |
| 06 03 04 | soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri |
| 06 03 05 | sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati |
| 06 03 06 | soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati |
| 06 03 07 | fosfati e sali solidi collegati |
| 06 03 08 | soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati |
| 06 03 09 | sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli) |
| 06 03 10 | sali solidi contenenti ammonio |
| 06 03 11 | sali e soluzioni contenenti cianuri |
| 06 03 12 | sali e soluzioni contenenti composti organici |
| 06 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| **06 04 00** | **rifiuti contenenti metalli** |
| 06 04 01 | ossidi metallici |
| 06 04 02 | sali metallici (tranne 06 03 00) |
| 06 04 03 | rifiuti contenenti arsenico |
| 06 04 04 | rifiuti contenenti mercurio |
| 06 04 05 | rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
| 06 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| **06 05 00** | **fanghi da trattamento sul posto degli effluenti** |
| 06 05 01 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | |
| **06 06 00** | **rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione** |
| 06 06 01 | rifiuti contenenti zolfo |
| 06 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

**06 07 00** rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 08 00** rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio

**06 09 00** rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 10 00** rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

**06 11 00** rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 12 00** rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02 altri catalizzatori esauriti

**06 13 00** rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**

**07 01 00** rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06 altri catalizzatori esauriti
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 02 00** rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06 altri catalizzatori esauriti
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 03 00** **rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)**
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 04 00** **rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)**
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 05 00** **rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici**
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 06 00** **rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 07 00** **rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti**
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

| | |
|---|---|
| 07 07 08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| 07 07 09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |
| 07 07 10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| 07 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 00 00 | RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA |
| 08 01 00 | rifiuti da PFFU di pitture e vernici |
| 08 01 01 | pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati |
| 08 01 02 | pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati |
| 08 01 03 | pitture e vernici di scarto a base acquosa |
| 08 01 04 | pitture in polvere |
| 08 01 05 | pitture e vernici indurite |
| 08 01 06 | fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati |
| 08 01 07 | fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati |
| 08 01 08 | fanghi di pitture o vernici a base acquosa |
| 08 01 09 | rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06) |
| 08 01 10 | sospensioni acquose contenenti pitture o vernici |
| 08 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 02 00 | rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) |
| 08 02 01 | polveri di scarto di rivestimenti |
| 08 02 02 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
| 08 02 03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
| 08 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 03 00 | rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa |
| 08 03 01 | inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati |
| 08 03 02 | inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati |
| 08 03 03 | inchiostri di scarto a base acquosa |
| 08 03 04 | inchiostro essiccato |
| 08 03 05 | fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati |
| 08 03 06 | fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati |
| 08 03 07 | fanghi acquosi contenenti inchiostro |
| 08 03 08 | soluzioni acquose contenenti inchiostro |
| 08 03 09 | toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) |
| 08 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 04 00 | rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti) |
| 08 04 01 | adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati |
| 08 04 02 | adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati |
| 08 04 03 | adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa |
| 08 04 04 | adesivi e sigillanti induriti |
| 08 04 05 | fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati |
| 08 04 06 | fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati |
| 08 04 07 | fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa |
| 08 04 08 | soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti |
| 08 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 09 00 00 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
| 09 01 00 | rifiuti dell'industria fotografica |
| 09 01 01 | soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
| 09 01 02 | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
| 09 01 03 | soluzioni di sviluppo a base solvente |
| 09 01 04 | soluzioni di fissaggio |
| 09 01 05 | soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore |
| 09 01 06 | rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici |
| 09 01 07 | carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento |

09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torba
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti

10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamentó fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

| | |
|---|---|
| 10 05 00 | rifiuti della metallurgia termica dello zinco |
| 10 05 01 | scorie (di prima e seconda fusione) |
| 10 05 02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| 10 05 03 | polveri dai gas effluenti da camino |
| 10 05 04 | altre polveri e particolato |
| 10 05 05 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 05 06 | fanghi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 05 07 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| 10 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 06 00 | rifiuti della metallurgia termica del rame |
| 10 06 01 | scorie (prima e seconda fusione) |
| 10 06 02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| 10 06 03 | polveri dai gas effluenti da camino |
| 10 06 04 | altre polveri e particolato |
| 10 06 05 | rifiuti della raffinazione elettrolitica |
| 10 06 06 | rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi |
| 10 06 07 | rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi |
| 10 06 08 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| 10 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 07 00 | rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino |
| 10 07 01 | scorie (di prima e seconda fusione) |
| 10 07 02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| 10 07 03 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 07 04 | altre polveri e particolato |
| 10 07 05 | fanghi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 07 06 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| 10 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 08 00 | rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi |
| 10 08 01 | scorie (prima e seconda fusione) |
| 10 08 02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| 10 08 03 | polveri dai gas effluenti dai camini |
| 10 08 04 | altre polveri e particolato |
| 10 08 05 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 08 06 | fanghi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 08 07 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 09 00 | rifiuti della fusione di materiali ferrosi |
| 10 09 01 | forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate |
| 10 09 02 | forme contenenti leganti organici utilizzate |
| 10 09 03 | scorie di fusione |
| 10 09 04 | polveri di fornace |
| 10 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 10 00 | rifiuti della fusione di materiali non ferrosi |
| 10 10 01 | forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate |
| 10 10 02 | forme contenenti leganti organici utilizzate |
| 10 10 03 | scorie di fusione |
| 10 10 04 | polveri di fornace |
| 10 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 11 00 | rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro |
| 10 11 01 | miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro |
| 10 11 02 | vetro di scarto |
| 10 11 03 | materiali di scarto a base di vetro |
| 10 11 04 | polveri dai gas effluenti da camino |
| 10 11 05 | altre polveri e particolato |
| 10 11 06 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 11 07 | fanghi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 11 08 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| 10 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|---|---|
| 10 12 00 | rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione |
| 10 12 01 | miscela di preparazione scartata prima del processo termico |
| 10 12 02 | polveri dai gas effluenti da camino |
| 10 12 03 | altre polveri e particolato |
| 10 12 04 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 12 05 | fanghi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 12 06 | stampi inutilizzabili |
| 10 12 07 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| 10 12 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| 10 13 00 | rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali |
| 10 13 01 | miscela di preparazione scartata prima del processo termico |
| 10 13 02 | rifiuti della fabbricazione di amianto cemento |
| 10 13 03 | rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento |
| 10 13 04 | rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare |
| 10 13 05 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 13 06 | altre polveri e particolato |
| 10 13 07 | fanghi derivanti dal trattamento fumi |
| 10 13 08 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| 10 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| 11 00 00 | RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA |
| | |
| 11 01 00 | rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali) |
| 11 01 01 | soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo |
| 11 01 02 | soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti |
| 11 01 03 | rifiuti contenenti cromo da non cianuri |
| 11 01 04 | rifiuti non contenenti cromo e cianuri |
| 11 01 05 | soluzioni acide di decapaggio |
| 11 01 06 | acidi non specificati altrimenti |
| 11 01 07 | alcali non specificati altrimenti |
| 11 01 08 | fanghi di fosfatazione |
| | |
| 11 02 00 | rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi |
| 11 02 01 | rifiuti da processi idrometallurgici del rame |
| 11 02 02 | rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) |
| 11 02 03 | rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi |
| 11 02 04 | fanghi non specificati altrimenti |
| | |
| 11 03 00 | rifiuti e fanghi da processi di tempra |
| 11 03 01 | rifiuti contenenti cianuri |
| 11 03 02 | altri rifiuti |
| | |
| 11 04 00 | altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti |
| 11 04 01 | altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti |
| | |
| 12 00 00 | RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
| | |
| 12 01 00 | rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura) |
| 12 01 01 | limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi |
| 12 01 02 | altre particelle di metalli ferrosi |
| 12 01 03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |

12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05 particelle di plastica
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esaurti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03 fanghi di lucidatura
12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore

13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)

13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni

13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi

13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

13 04 00 oli di cala
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni

13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 03 altre emulsioni

13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

| | |
|---|---|
| 14 00 00 | RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 e 08 00 00) |
| 14 01 00 | rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiature |
| 14 01 01 | clorofluorocarburi (CFC) |
| 14 01 02 | altri solventi alogenati e miscele solventi |
| 14 01 03 | altri solventi e miscele solventi |
| 14 01 04 | miscele acquose contenenti solventi alogenati |
| 14 01 05 | miscele acquose non contenenti solventi alogenati |
| 14 01 06 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
| 14 01 07 | fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati |
| 14 02 00 | rifiuti dalla pulizia di tessuti |
| 14 02 01 | solventi alogenati e miscele di solventi |
| 14 02 02 | miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati |
| 14 02 03 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
| 14 02 04 | fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
| 14 03 00 | rifiuti dell'industria elettronica |
| 14 03 01 | clorofluorocarburi (CFC) |
| 14 03 02 | altri solventi alogenati |
| 14 03 03 | solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati |
| 14 03 04 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
| 14 03 05 | fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
| 14 04 00 | rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol |
| 14 04 01 | clorofluorocarburi (CFC) |
| 14 04 02 | altri solventi alogenati e miscele di solventi |
| 14 04 03 | altri solventi o miscele di solventi |
| 14 04 04 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
| 14 04 05 | fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
| 14 05 00 | rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione) |
| 14 05 01 | clorofluorocarburi (CFC) |
| 14 05 02 | altri solventi alogenati e miscele di solventi |
| 14 05 03 | altri solventi e miscele di solventi |
| 14 05 04 | fanghi contenenti solventi alogenati |
| 14 05 05 | fanghi contenenti altri solventi |
| 15 00 00 | IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| 15 01 00 | imballaggi |
| 15 01 01 | carta e cartone |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica |
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 15 01 04 | imballaggi in metallo |
| 15 01 05 | imballaggi compositi |
| 15 01 06 | imballaggi in più materiali |
| 15 02 00 | assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi |
| 15 02 01 | assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi |
| 16 00 00 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO |
| 16 01 00 | veicoli fuori uso |
| 16 01 01 | catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli |
| 16 01 02 | altri catalizzatori sostituiti in veicoli |
| 16 01 03 | pneumatici usati |
| 16 01 04 | veicoli inutilizzabili |
| 16 01 05 | parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli |
| 16 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|---|---|
| 16 02 00 | apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso |
| 16 02 01 | trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT |
| 16 02 02 | altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) |
| 16 02 03 | apparecchiature contenenti clorofluorocarburi |
| 16 02 04 | apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre |
| 16 02 05 | altre apparecchiature fuori uso |
| 16 02 06 | rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto |
| 16 02 07 | rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica |
| 16 02 08 | rifiuti della demolizione dei veicoli |
| | |
| 16 03 00 | prodotti fuori specifica |
| 16 03 01 | prodotti fuori specifica inorganici |
| 16 03 02 | prodotti fuori specifica organici |
| | |
| 16 04 00 | rifiuti esplosivi di scarto |
| 16 04 01 | munizioni di scarto |
| 16 04 02 | fuochi artificiali di scarto |
| 16 04 03 | altri rifiuti esplosivi di scarto |
| | |
| 16 05 00 | gas e sostanze chimiche in contenitori |
| 16 05 01 | gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon) |
| 16 05 02 | altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti |
| 16 05 03 | altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti |
| | |
| 16 06 00 | batterie ed accumulatori |
| 16 06 01 | accumulatori al piombo |
| 16 06 02 | accumulatori al nichel-cadmio |
| 16 06 03 | pile a secco al mercurio |
| 16 06 04 | pile alcaline |
| 16 06 05 | altre pile ed accumulatori |
| 16 06 06 | elettroliti da pile e accumulatori |
| | |
| 16 07 00 | rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00) |
| 16 07 01 | rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici |
| 16 07 02 | rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli |
| 16 07 03 | rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli |
| 16 07 04 | rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici |
| 16 07 05 | rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici |
| 16 07 06 | rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli |
| 16 07 07 | rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi |
| 16 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | |
| 17 00 00 | RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE) |
| | |
| 17 01 00 | cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso |
| 17 01 01 | cemento |
| 17 01 02 | mattoni |
| 17 01 03 | mattonelle e ceramica |
| 17 01 04 | materiali da costruzione a base di gesso |
| 17 01 05 | materiali da costruzione a base di amianto |
| | |
| 17 02 00 | legno, vetro e plastica |
| 17 02 01 | legno |
| 17 02 02 | vetro |
| 17 02 03 | plastica |

| | |
|---|---|
| 17 03 00 | asfalto, catrame e prodotti catramosi |
| 17 03 01 | asfalto contenente catrame |
| 17 03 02 | asfalto (non contenente catrame) |
| 17 03 03 | catrame e prodotti catramosi |
| 17 04 00 | metalli (incluse le loro leghe) |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | alluminio |
| 17 04 03 | piombo |
| 17 04 04 | zinco |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 17 04 08 | cavi |
| 17 05 00 | terra e materiali di dragaggio |
| 17 05 01 | terra e rocce |
| 17 05 02 | terra di dragaggio |
| 17 06 00 | materiale isolante |
| 17 06 01 | materiali isolanti contenenti amianto |
| 17 06 02 | altri materiali isolanti |
| 17 07 00 | rifiuti misti di costruzioni e demolizioni |
| 17 07 01 | rifiuti misti di costruzioni e demolizioni |
| 18 00 00 | RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA) |
| 18 01 00 | rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini |
| 18 01 01 | oggetti da taglio (bisturi, rasoi) |
| 18 01 02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue |
| 18 01 03 | altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni |
| 18 01 04 | rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso). |
| 18 01 05 | sostanze chimiche e medicinali di scarto |
| 18 02 00 | rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali |
| 18 02 01 | oggetti da taglio (bisturi, rasoi) |
| 18 02 02 | altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni |
| 18 02 03 | rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni |
| 18 02 04 | sostanze chimiche di scarto |
| 19 00 00 | RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA |
| 19 01 00 | rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni |
| 19 01 01 | ceneri pesanti e scorie |
| 19 01 02 | materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti |
| 19 01 03 | ceneri leggere |
| 19 01 04 | polveri di caldaia |
| 19 01 05 | residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi |
| 19 01 06 | acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue |
| 19 01 07 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
| 19 01 08 | rifiuti di pirolisi |
| 19 01 09 | catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox |
| 19 01 10 | carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi |
| 19 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale

19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici

19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03 composti fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche

19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

20 00 00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 00 raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metallo
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)

20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non compostabili

20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di serbatoi settici
20 03 05 [illegible]li fuori uso

96G0125

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 febbraio 1996.

**Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'opera di Filippo Tommaso Marinetti, nel valore di L. 750.**

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1996 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1996, all'opera di Filippo Tommaso Marinetti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

E' emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'opera di Filippo Tommaso Marinetti, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce, all'interno di una cornice, una composizione di immagini significative del movimento futurista. Completano il francobollo la legenda «F.T. MARINETTI 1876-1944», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

*Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
SALERNO

*Il provveditore generale dello Stato*
BORGIA

96A1567

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1996.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del Pubblico registro automobilistico.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del Pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del Pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I E.T e dell'I.P.T.:

P.R.A. di Milano nei giorni 12, 16, 18 e 22 gennaio 1996 (dalle ore 8,30 alle ore 12);

P.R.A. di Forlì in data 1° febbraio 1996 (dalle ore 8 alle ore 11);

P.R.A. di Roma in data 6 febbraio 1996;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del Pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Milano nei giorni 12, 16, 18 e 22 gennaio 1996;

P.R.A. di Forlì in data 1° febbraio 1996;

P.R.A. di Roma in data 6 febbraio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

*Il direttore generale:* ROXAS

96A1586

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 5 gennaio 1996.

**Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.**

### IL DIRIGENTE GENERALE
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI E NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992: applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto l'art. 1 del decreto 26 giugno 1995 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1995;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia in particolare nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia ove sono stati accertati casi di rabbia silvestre;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio di contagio nonché di evitare la diffusione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Lombardia e Veneto possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1° aprile per concludersi il 31 luglio 1996.

2. Le date di inizio e di completamento degli interventi vaccinali possono essere anticipate o differite per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dall'art. 1, ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle aziende socio-sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'impiego del vaccino antirabbico provvedono le regioni, le province autonome e le aziende socio sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 476, citato nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1996 concernente il Fondo sanitario nazionale in conformità dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 1 del decreto 27 ottobre 1994, citato in premessa.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1995.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

*Il dirigente generale:* MARABELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996*
*Registro n. 1 Sanità foglio n. 9*

ALLEGATO

Regione ........................ A.S.S.L. ...............

Comune di ........................

Attestato n. ...................

Il sottoscritto veterinario........................................
attesta di aver praticato in data ...................... la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso ................... di età ............ di razza......................... di taglia .................. numero di identificazione (*) .................... appartenente al sig. ......................... abitante in ..............................................

Vaccino impiegato........................

Istituto produttore........................

Luogo e data ....................................

*Il veterinario vaccinatore*

..................................

(*) Tatuaggio o altro mezzo di identificazione permanente.

96A1597

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 23 febbraio 1995, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 7 aprile 1995, con la quale il consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere ha proposto la modifica del vigente statuto della Università concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico della facoltà medesima ai nuovi settori scientifici-disciplinari;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Veduta la nota del Consiglio universitario nazionale del 23 settembre 1994, prot. n. 2098;

Veduta la delibera adottata dal senato accademico nella riunione del 15 dicembre 1994 relativamente ai «problemi connessi all'entrata in vigore dei settori scientifico-disciplinari»;

In considerazione delle opzioni e dichiarazioni presentate dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di ruolo della facoltà;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2071 del 16 gennaio 1996, nonché delle osservazioni ivi contenute;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere viene soppresso e sostituito come segue:

ORDINAMENTO DIDATTICO

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte ed orali di lingua.

Lo studente deve scegliere una prima lingua straniera quadriennale e una seconda lingua straniera triennale. La scelta della prima e della seconda lingua può avvenire tra le seguenti:

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura russa.

In coerenza con particolari curricula, la facoltà potrà autorizzare la scelta della seconda lingua (triennale) tra le altre lingue e letterature straniere attivate. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta ed orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di facoltà.

Il primo biennio, comune a tutti gli studenti del corso di laurea, prevede le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

due annualità della lingua e letteratura straniera triennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità di letteratura italiana con prova scritta, propedeutica;

un'annualità di scienze storiche;

un'annualità di scienze del linguaggio;

un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di lingua e letteratura straniera quadriennale, lingua e letteratura straniera triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche e lingue e culture classiche;

un annualità a scelta libera.

Al momento di iscriversi al terzo anno del corso, lo studente sceglie l'indirizzo nel quale vuole specializzarsi. La facoltà si riserva la possibilità di prevedere uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio del corso per gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico e storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità di lingua e letteratura straniera triennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale;

un'annualità della filologia afferente alla lingua triennale;

due annualità dell'area della lingua e letteratura straniera quadriennale; un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica e scienze glottodidattiche;

due annualità a scelta libera.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della lingua e letteratura straniera triennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale;

un'annualità di scienze del linguaggio;

un'annualità di scienze glottodidattiche;

un'annualità di scienze dell'educazione;

un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di lingua e letteratura straniera quadriennale, lingua e letteratura straniera triennale, scienze filosofiche e scienze della comunicazione;

due annualità a scelta libera.

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della lingua e letteratura straniera triennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale;

un'annualità di scienze storiche;

due annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

una annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze storico-culturali, lingua e letteratura straniera quadriennale, lingue e culture classiche e italianistica;

due annualità a scelta libera

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami (in totale 19 esami con 7 prove scritte ed orali di lingua straniera). La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata fra quelle attivate o mutuate secondo la seguente ripartizione per aree didattiche.

AREE DIDATTICHE:

1. *Lingue e letterature straniere*

1.1 Anglistica:

L18A - Lingua e letteratura inglese
L18A - Letteratura inglese moderna e contemporanea
L18B - Lingue e letterature anglo-americane
L18A - Letteratura dei Paesi di lingua inglese
L18A - Storia della cultura inglese
L18B - Storia della cultura nord-americana
L18A - Storia del teatro inglese
L18C - Linguistica inglese
L18C - Storia della lingua inglese
L18A - Filologia inglese
L18C - Lingua inglese

1.2 Francesistica:

L16A - Lingua e letteratura francese
L16A - Letteratura francese moderna e contemporanea
L16A - Letterature francofone
L16A - Storia della cultura francese
L16B - Linguistica francese
L16B - Storia della lingua francese
L16B - Filologia francese
L10A - Letteratura provenzale
L16B - Lingua francese
L16A - Storia del teatro francese

1.3 Germanistica:

L19A - Lingua e letteratura tedesca
L19A - Letteratura tedesca moderna e contemporanea
L19A - Storia della letteratura austriaca
L19A - Storia della cultura tedesca
L19B - Linguistica tedesca
L19B - Storia della lingua tedesca
L19B - Lingua tedesca
L19A - Lingua e letteratura Yiddish
L19A - Storia del teatro tedesco

1.4 Ispanistica:

L17A - Lingua e letteratura spagnola
L17A - Letteratura spagnola moderna e contemporanea
L17B - Lingue e letterature ispano-americane
L17A - Storia della cultura ispanica
L17C - Linguistica spagnola
L17C - Storia della lingua spagnola
L17A - Filologia ispanica
L17C - Lingua spagnola
L17A - Storia del teatro spagnolo

1.5 Slavistica:

L21B - Lingua e letteratura russa
L21B - Letteratura russa contemporanea
L21B - Storia della cultura russa
L21B - Linguistica russa
L21B - Storia della lingua russa
L21B - Lingua russa
L21D - Lingua e letteratura ceca
L21D - Lingua e letteratura polacca
L21C - Lingua e letteratura serbo-croata
L21C - Lingua e letteratura slovena
M02B - Storia dei Paesi slavi

1.6 Lingue e letterature nordiche:

L20B - Lingua e letteratura norvegese
L20B - Lingua e letteratura islandese
L20B - Lingua e letteratura svedese
L20B - Lingua e letteratura danese

1.7 L10C - Lingua e letteratura romena
1.8 L17D - Lingua e letteratura portoghese
1.9 L06E - Lingua e letteratura neogreca
1.10 L20C - Lingua e letteratura olandese e fiamminga
1.11 L09C - Lingua e letteratura albanese
1.12 L23B - Lingua e letteratura giapponese
1.13 L14D - Lingua e letteratura araba

2. *Italianistica*

L12A - Letteratura italiana
L12B - Letteratura italiana moderna e contemporanea
L12A - Letteratura teatrale italiana
L12E - Letteratura umanistica
L11A - Linguistica italiana
L11A - Storia della lingua italiana
L11B - Filologia italiana
L11A - Lingua italiana

3. *Scienze del linguaggio*

L09A - Linguistica generale
L09A - Sociolinguistica
M10A - Psicolinguistica
L09A - Fonetica e fonologia
L09A - Linguistica applicata
L09A - Semantica e lessicologia
L09A - Glottologia
L09A - Etnolinguistica

4. *Scienze glottodidattiche*
   - L09H - Didattica delle lingue straniere moderne
   - L09H - Didattica della lingua inglese
   - L09H - Didattica della lingua tedesca
   - L09H - Didattica della lingua francese
   - L09H - Didattica della lingua spagnola
   - L09H - Didattica della lingua russa
   - L18C - Linguistica inglese
   - L19B - Linguistica tedesca
   - L16B - Linguistica francese
   - L17C - Lingua spagnola
   - L21B - Linguistica russa
   - L09H - Didattica della lingua italiana
5. *Scienze dell'educazione*
   - M09A - Pedagogia generale
   - M10A - Psicologia generale
   - M11A - Psicopedagogia
   - M11A - Psicologia dello sviluppo
   - M09D - Letteratura per l'infanzia
6. *Scienze geografiche*
   - M06A - Geografia
   - M02A - Storia delle esplorazioni e scoperte geografiche
   - M06B - Geografia politica ed economica
7. *Scienze filosofiche*
   - M07A - Filosofia teoretica
   - M07B - Logica
   - M08A - Storia della filosofia
   - M08A - Storia della filosofia moderna
   - M08A - Storia della filosofia contemporanea
   - M07D - Estetica
   - M07E - Filosofia del linguaggio
8. *Lingue e culture classiche*
   - L07A - Lingua latina
   - L07A - Letteratura latina
   - L06C - Letteratura greca
   - L07B - Letteratura latina medioevale
   - L07A - Storia della lingua latina
   - L06C - Storia della lingua greca
9. *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo*
   - L25A - Storia dell'arte medievale
   - L25B - Storia dell'arte moderna
   - L25C - Storia dell'arte contemporanea
   - L26B - Storia e critica del cinema
   - L26A - Storia del teatro e dello spettacolo
   - L27B - Storia della musica moderna e contemporanea
   - L27A - Storia della musica medioevale e rinascimentale
10. *Scienze filologiche*
   - L20A - Filologia germanica
   - L10A - Filologia romanza
   - L21A - Filologia slava
   - L18A - Filologia inglese
   - L16A - Filologia francese
   - L17A - Filologia Ispanica
11. *Scienze storiche*
   - M01X - Storia medioevale
   - M02A - Storia moderna
   - M04X - Storia contemporanea
   - M04X - Storia dell'Europa
   - M02B - Storia dell'Europa orientale
   - Q03X - Storia degli Stati Uniti d'America
   - M04X - Storia dei movimenti e dei partiti politici
12. *Scienze storico-culturali*
   - M05X - Antropologia culturale
   - M05X - Storia delle tradizioni popolari
   - L18A - Storia della cultura inglese
   - L18B - Storia della cultura nord-americana
   - L19A - Storia della cultura tedesca
   - L16A - Storia della cultura francese
   - L17A - Storia della cultura ispanica
   - L21B - Storia della cultura russa
   - M03A - Storia delle religioni
   - Q05B - Sociologia dei processi culturali
13. *Scienze della letteratura*
   - L12D - Letterature comparate
   - L12C - Metodologia e storia della critica letteraria
   - Q05B - Sociologia dell'arte e della letteratura
   - L12C - Teoria della letteratura
   - M07D - Teoria e storia della retorica
14. *Scienze della comunicazione*
   - Q05B - Sociologia della comunicazione
   - Q05B - Teorie e tecniche della comunicazione di massa
   - M07E - Semiotica
   - S01A - Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 14 febbraio 1996

*Il rettore:* Bo

96A1573

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1996), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n 166, 6 maggio 1994, n 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n 64, 10 maggio 1995, n 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre 1995, n 372, e 8 novembre 1995, n. 462». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994, n. 159 del 9 luglio 1994, n. 210 dell'8 settembre 1994, n. 261 dell'8 novembre 1994, n. 5 del 7 gennaio 1995, n. 57 del 9 marzo 1995, n. 106 del 9 maggio 1995, n. 159 del 10 luglio 1995, n. 211 del 9 settembre 1995, n. 262 del 9 novembre 1995 e n. 6 del 9 gennaio 1996).

Art. 1.

*Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere *c)* e *d)* del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato).* — *1.* I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

*2.* Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

*3.* Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

*4.* Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

*Riferimenti normativi:*

— La legge n. 432/1993 reca: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 3, come sopra modificati:

«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato). — 1. *È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.*

2. *L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto*

*a)* dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;

*b)* dal Ragioniere generale dello Stato;

*c)* dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;

*d)* dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo».

«Art. 3 *(Conferimento al Fondo)* — 1. Sono conferiti al Fondo:

*a)* i titoli di Stato di cui all'art. 1, comma 1;

*b)* gli altri proventi di cui all'art. 1, comma 1;

*c)-d)* *(soppresse dalla legge di conversione);*

*e)* il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

*f)* le eventuali assegnazioni di parte del Ministero del tesoro;

*g)* i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

*h)* i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

h-bis) *l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.*

2. *Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 539/1993 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996) prevede che: «L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 174.200 miliardi».

— Per il testo dell'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con R.D. n. 3278/1923, si veda in nota all'art. 3.

— Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 483/1993 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modificata della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi) prevede che: «Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi».

## Art. 2.

### *Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato*

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

## Art. 3.

### *Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico*

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

*Riferimenti normativi:*

— L'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con R.D. n. 3278/1923, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 378/1992, è così formulato:

«Art. 1. — I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

*a)* i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

*b)* le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

*c)* le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

## Art. 4.

### *Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.*

1. Alla contabilità speciale, di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

*Riferimenti normativi:*

— L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con D.P.R. n. 811/1981, come sostituito dal D.P.R. n. 69/1991, è così formulato:

«Art. 30. — Ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.

In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versera, all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.

Le somme di cui al secondo comma saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero, per essere successivamente trasferite, con ordini di accreditamento da commutarsi in quietanza di contabilità speciale, intestata alla Direzione generale del tesoro, da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

A detta contabilità saranno applicate le norme di cui agli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

La liquidazione delle competenze di cui al secondo comma avverrà nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al primo comma, saranno rimborsate alla Banca d'Italia a carico della contabilità speciale».

— Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 483/1993 si veda in nota all'art. 1.

Art. 5.

*Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria*

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

*Riferimenti normativi:*

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 483/1993 si veda in nota all'art. 1.

Art. 6.

*Interessi su depositi e conti dello Stato*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Art. 7.

*Operazioni di «Prestito titoli»*

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

*Riferimenti normativi:*

— Si trascrivono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 56 *(Dividendi e interessi)*, comma 3-*ter*, primo periodo. — Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto».

«Art. 61 *(Valutazione dei titoli)*, comma 1-*bis*. — Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli».

— Per il testo dell'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con R.D. n. 3278/1923, si veda in nota all'art. 3.

— Il comma 1 dell'art. 1 e l'art. 8 del D.L. n. 167/1990 (Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro titoli e valori) sono così formulati:

«Art. 1 *(Trasferimenti attraverso intermediari)*, comma 1. — Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione».

«Art. 8 *(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero)*. — 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.

2. Ai titoli esteri ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'art. 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo decreto-legge.

3-*bis*. *(Abrogato)*».

## Art. 8.
### *(Monete commemorative o celebrative)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

*Riferimenti normativi:*

— Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 154/1978 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato) prevede, fra gli altri compiti assegnati all'Istituto, tramite la sezione Zecca, il conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni.

## Art. 9.
### *Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 547/1994 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), come sopra modificato, limitatamente ai commi 3 e 5, è il seguente:

«Art. 2 *(Interventi nei diversi comparti economici)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da contratti internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione o dell'attuazione degli interventi, il Ministero del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, cui spetterà solo il rimborso delle spese, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

*a)* della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della difesa e nei comparti ad esse connessi;

*b)* della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono possibili di riconversione.

3-*bis* - 4. *(Omissis)*

5. *Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie, per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.*

6.-14-*bis*. *(Omissis)*».

### Art. 10.

### *Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98*

1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8.

*Riferimenti normativi:*

— I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge n. 98/1994 (Interpretazione autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero) sono così formulati:

«Art 3 *(Commissioni interministeriali)*, commi 2 e 3. — 2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'art 10 della legge 26 gennaio 1980, n 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da.

*a)* un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede,

*b)* un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente;

*c)* un magistrato della Corte dei conti;

*d)* un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

*e)* un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro,

*f)* un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,

*g)* un rappresentante dell'avvocatura generale dello Stato;

*h)* un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze,

*i)* un rappresentante del Ministero dell'interno;

*l)* sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative,

*m)* un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario.

3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dell'art. 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri Paesi composta da.

*a)* un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;

*b)* un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente;

*c)* un magistrato della Corte dei conti;

*d)* un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

*e)* un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

*f)* un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

*g)* un rappresentante dell'avvocatura generale dello Stato;

*h)* un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

*i)* un rappresentante del Ministero dell'interno;

*l)* un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:

1) nelle ex Colonie;

2) in Albania;

3) in Tunisia;

4) in Libia;

5) in Etiopia;

6) in altri Paesi;

*m)* un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario».

### Art. 11.

### *Gabinetti dei Ministri*

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

*Riferimenti normativi.*

— Il primo comma dell'art. 3 del R.D.L. n. 1100/1924 (Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato) prevede che: «Il personale addetto ai gabinetti dei Ministri e alle segreterie dei sottosegretari di Stato deve essere scelto tra funzionari di ruolo in attività di servizio che appartengono od abbiano appartenuto alle rispettive amministrazioni od a quegli altri enti ed istituti che sono amministrati dalle amministrazioni medesime».

### Art. 12.

### *Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica*

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «, nonché della Presidenza della Repubblica».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: «Presidenze», sono aggiunte le seguenti: «e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima».

*Riferimenti normativi*

— Il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 29 (*Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato*). Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata:

1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 23,

2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;

3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai n. 1) e 2), con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art 12 del decreto indicato nel n 2), con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera *a)* dell'art 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali, entro lo stesso termine deve essere altresì effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico. Qualora alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro

Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23 Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'art 23, settimo comma.

Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, *nonché della Presidenza della Repubblica* per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera *d)* dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e indennità dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità.

Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-*bis*, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse».

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R n. 605/1973, (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:

«Art 20. — Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità, della comunicazione.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro delle finanze, in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.

I soggetti, indicati nell'art 29 [v. nota precedente, *n d r.*] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze *e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima.*

Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *f)* dell'art 6»

Art. 13.

*Fondi delle prefetture*

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «di sicurezza pubblica,» sono inserite le seguenti: «al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,».

*Riferimenti normativi*

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 313/1994 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1 (*Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza*). — 1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della

Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, *al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali*, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari, delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».

Il capo V (articoli da 149 a 158) del titolo VI (Del matrimonio) del libro I (Delle persone e della famiglia) del codice civile reca norme sullo scioglimento del matrimonio e sulla separazione dei coniugi.

Il capo II (articoli da 513 a 542) del titolo II (Dell'espropriazione forzata) del libro III (Del processo di esecuzione) del codice di procedura civile reca norme sull'espropriazione mobiliare presso il debitore.

## Art. 14.

### *Ente «Colombo '92» in liquidazione*

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *i)*, della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

*Riferimenti normativi:*

— La lettera *i)* del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 579/1993 (Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato) stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge stessa, degli immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'art 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n 373

## Art. 15.

### *Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili già vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1° marzo 1996. Per lo stesso periodo restano ferme le competenze già rispettivamente esercitate nei confronti della medesima azienda dal sistema informativo ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1° marzo 1996.

*Riferimenti normativi*

— Il D Lgs n. 143/1944 istituisce l'Ente nazionale per le strade. Si trascrive il testo delle disposizioni di detto decreto alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art 6 *(Il consiglio)*, comma 2. — Il Consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attività dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, i capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi di lire Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto».

«Art 9 (Ordinamento contabile), comma 3. — Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».

«Art. 11 (Norme transitorie), comma 8. — Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

— Il testo dell'art 48 della legge n. 59/1961, recante riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), è il seguente:

«Art. 48 — Al servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le ragionerie centrali

Il direttore capo della ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni».

## Art. 16.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1621

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 307ª seduta pubblica per mercoledì 13 marzo 1996, alle ore 10, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Discussione dei disegni di legge:

1) conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 - relatore SCRIVANI (relazione orale) (2478);

2) conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione - relatore PAGANO (relazione orale) (2536).

96A1661

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1996.

96A1622

### Mancata conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT».

Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1996.

96A1623

### Mancata conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti».

Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1996.

96A1624

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 5 8 0 9 6 *

L. 1.400